

ACCERTAMENTO

Il nuovo redditometro “simula” lo studio di settore

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, rubricato *“Rettifica del reddito delle persone fisiche”*, nei commi da 4 a 8 disciplina il cosiddetto **“redditometro”**, *sub specie* del più ampio *genus dell'accertamento sintetico*, metodo accertativo che quantifica il reddito complessivo netto attribuibile al soggetto passivo d'imposta, prescindendo dall'individuazione delle effettive fonti di reddito.

La norma, profondamente novellata dalla **Legge n.413/1991** con effetto dall'1.1.1992, è rimasta a lungo **immutata** per poi essere **significativamente incisa dal D.L. n. 78/2010**, che pur ne ha preservato la logica sottostante. Un'esaustiva trattazione della materia impone un breve *excursus storico*.

La **Legge n.825/1971**, contenente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, ha delineato un sistema contraddistinto da un generalizzato **ricorso all'accertamento analitico**, riservando alle ricostruzioni reddituali in senso lato un ruolo marginale e secondario.

Con il passare degli anni, tuttavia, questa logica è stata **progressivamente (e rapidamente) abbandonata**, nella consapevolezza dell'impossibilità/incapacità dell'Amministrazione Finanziaria di svolgere efficacemente il proprio compito.

Il cambio di rotta è andato nella direzione di estendere significativamente la facoltà degli uffici, in sede di accertamento, di avvalersi della **prova per presunzioni**, che presuppone la possibilità logica di desumere da un fatto noto e non controverso il fatto da accettare, sul presupposto del sussistente nesso di causalità tra i due.

In questo solco, si colloca il meccanismo accertativo previsto dall'**art. 38 del D.P.R. n. 600/1973** il quale, nella **formulazione ante novella** recata dal D.L. n. 78/2010, statuiva che l'Ufficio poteva, indipendentemente dai contenuti dei commi precedenti e dal successivo art. 39 (il quale dispone in merito alla determinazione del reddito in via analitica, *n.d.r.*), sulla base di elementi e circostanze certi, determinare il **reddito complessivo** netto del contribuente **in via sintetica** *“in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”*.

La norma ha trovato **un utilizzo quanto mai limitato nel corso degli anni**, precipuamente a motivo della ritenuta inadeguatezza degli indicatori di capacità contributiva, dai più

considerati "antistorici". Tuttavia, la consapevolezza che una **"radiografia" del tenore di vita** del contribuente, se adeguatamente soppesata, poteva (può) realmente contribuire a **riassorbire le consistenti sache di evasione** presenti nel Belpaese, ha nuovamente **spostato l'attenzione del legislatore** sulla modalità di **accertamento sintetico** di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, il quale, per l'effetto, è stato così (ri)conformato dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010:

- **comma 4:** prevede la determinazione sintetica del reddito sulla scorta delle **spese di qualsiasi genere** sostenute nel periodo di imposta (cd. **"sintetico puro"**);
- **comma 5:** prevede che la determinazione sintetica del reddito può fondarsi anche sul **contenuto induttivo di elementi indicatori di capacità contributiva**, anche in questo caso individuati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cd. **"redditometro"**).

Di tutta evidenza che mentre il **"sintetico puro"** è fondato su **elementi certi** dai quali desumere, mediante un meccanismo chiaramente presuntivo, una determinazione del reddito comunque ipotetica, il **"redditometro"** è fondato invece su **elementi in larga misura incerti**.

Questa scelta di fondo ha subito indotto il legislatore ad introdurre un filtro, costituito dal **contraddittorio preventivo**, ritenuto obbligatorio. Tale impostazione innegabilmente risente delle **pronunce** rese a Sezioni Unite dalla **Corte di Cassazione nel dicembre 2009 (n. 26635 e segg.)** in seno alle quali, con riferimento agli **Studi di Settore**, fu affermata la **natura meramente indiziaria** di tale strumento accertativo, in quanto fondato su presunzioni con **valenza** non relativa, bensì **meramente semplice** e dunque *ex se* insufficiente a sostenere la pretesa tributaria.

L'impatto di un siffatto orientamento interpretativo sulla questione che ci occupa è evidente: il **redditometro** costituisce, allo stesso modo dello Studio di settore, **una statistica** cui l'Ufficio può sicuramente fare riferimento, ma la cui **applicabilità al caso concreto** - prima ancora che l'efficacia della eventuale prova contraria dedotta dal contribuente - va **misurata sul terreno del contraddittorio**.

In questo senso, ben si spiega perché per lungo tempo la **Corte di Cassazione** abbia ritenuto che il **redditometro** costituirebbe una presunzione legale, ma relativa, mentre nei **più recenti arresti interpretativi** sia pervenuta, seppure con orientamento ancora non univoco, a ritenere che, al contrario, la presunzione su cui tale strumento accertativo si fonda ha caratteristiche di **mera presunzione semplice** e come tale, **alla stessa stregua degli studi di settore**, deve superare il vaglio del **contraddittorio**: con l'ovvia conclusione che l'accertamento sarà legittimo solo se il contraddittorio è stato regolarmente svolto.

In tal guisa, **le modifiche apportate al citato art. 38 indubbiamente avvicinano (fin quasi a sovrapporsi) il redditometro allo studio di settore**: in pratica, il redditometro null'altro rappresenta che uno studio di settore relativo alla determinazione del reddito delle persone fisiche.

